

COPIA

SENT. N. 320/11
R.G. N. 314/11
REP. N. 128/11
CRON. N. 1238/11


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POLLA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01

REPUBBLICA ITALIANA

15672
Avv
24 NOV 2011

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia, 81

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice di Pace dr. Pasquale Dente ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n° 314/C/2010 Ruolo aff. Contenziosi Civ.

TRA

D'Amato Giovanni, C.F. n° DMTGNN83R19G793H, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Del Chirico e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Buccino (SA) alla via Provinciale 81 come da procura a margine all'atto di citazione

Attore

E

Regione Campania in persona del Presedente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Citera e con lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno al corso Garibaldi 33 c/o la Sezione Avvocatura Regionale in base alla procura generale per notar Cimmino rep. n° 35093 del 17/09/02

Convenuta

E

Provincia di Salerno in persona del legale rappresentante Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Gargano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Polla alla via L. Curto, palazzo Saci c/o lo studio dell'avv. Loreta Panza come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa

Chiamata in causa

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
25 NOV 2011
SETTORE CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE

OGGETTO:Risarcimento danni

CONCLUSIONI:Come da verbale di udienza del 14/06/2011 che qui abbiasi per integralmente riportate e trascritte.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 03/03/10 alla Regione Campania, parte attrice la conveniva innanzi a questo Giudice di Pace per l'udienza del 20/04/10 e per ivi sentirla dichiarare responsabile del sinistro per cui è causa e condannarla al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa ed interessi come per legge, da contenere nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, con vittoria di spese del giudizio con attribuzione.

Premetteva che il giorno 24/07/2008 alle ore 23 circa alla guida della propria autovettura Audi A5 tg. DN 839 XV, nel mentre percorreva la strada Provinciale 35/b all'altezza della località Fronte Fre in Comune di Petina, ha impattato con la detta vettura contro un cinghiale che faceva parte di un gruppo di cinghiali selvatici che aveva attraversato la strada; che per effetto dell'impatto l'auto dell'istante riportava danni alla carrozzeria e alla meccanica; che la racc. del 02/10/09 inviata alla Regione Campania non aveva avuto alcun esito.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la Regione Campania a mezzo di proprio procuratore, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando la fondatezza della domanda ed eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che eventuale unica responsabile era la Provincia di Salerno.

Chiedeva, altresì di poter essere autorizzata a chiamare in causa la Provincia di Salerno. Autorizzata la chiamata in causa e costituitasi la Provincia di Salerno con proprio procuratore il quale depositava comparsa di costituzione e risposta ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e con il rigetto della domanda.

Impossibile il tentativo di conciliazione, si procedeva all'istruzione probatoria.

In corso di causa veniva richiesta ed ammessa prova per testi. Espletata tale prova richiesta, all'udienza del 14/06/2011 le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Nel merito la pretesa risarcitoria è fondata e va accolta.

Preliminarmente va revocato l'ordinanza di dichiarazione di contumacia della chiamata in causa Provincia di Salerno, la quale si ritualmente costituita in giudizio.

Sempre in via preliminare bisogna rilevare che appare fondata la proposta eccezione di carenza di legittimazione passiva della Provincia di Salerno.

Infatti, la legge n°157 dell'11/02/1992 ha attribuito alla Regioni a statuto ordinario poteri inerenti la gestione, la tutela ed il controllo di tutte le specie della fauna selvatica.

Alla Provincia invece sono state attribuite le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate (art. 19 Dlgs. n°267/00).

Pertanto, la Regione Campania è tenuta a predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, quindi, nel caso in cui vengano arrecati danni a terzi, è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Sul punto la Suprema Corte si è più volte pronunciata statuendo che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione (Cass. Civ. Sez. III n°13907 del 24/9/02, Cass. sez. III n°13956 del 13/12/99, Cass. Civ. Sez. III n°16008 del 24/10/03).

Nel caso di specie poi, va evidenziato che non è applicabile quanto previsto dall'art. 26 della L.R. n°8 del 10/04/1996 in ordine alla delega alla Provincia di Salerno per il risarcimento dei danni causati dagli animali selvatici alle colture agricole, per come sostenuto dalla Regione Campania, in quanto nel caso in questione non trattasi di danni alle colture agricole, ma bensì di danni derivanti dalla circolazione stradale.

Va evidenziato ancora che dal rapporto redatto dai C.C. di Petina e prodotto agli atti del giudizio emerge che la dinamica dell'incidente è corrispondente a quella descritta nell'atto di citazione.

Infatti, il sinistro è avvenuto sulla strada Provinciale 35/b in località Fronte Fiore di Petina in data 24/07/08 verso le ore 23,00 circa ed in quanto il conducente l'auto Audi A5, nel mentre percorreva la suddetta strada era andato ad urtare contro un cinghiale selvatico che si trovava sulla sede stradale nel suo senso di marcia, che in seguito all'impatto uno dei cinghiali moriva e che l'auto riportava danni.

Orbene è assolutamente pacifico e consolidato in Giurisprudenza il principio per il quale il verbale redatto dai Pubblici Ufficiali intervenuti, fa piena fede fino a querela di falso per i fatti accertati dai verbalizzanti nell'esercizio delle loro funzioni, che siano caduti sotto la loro diretta percezione senza margini di apprezzamento. La veridicità di tali circostanze gode quindi, ai sensi dell'art. 2700 c.c.

dell'efficacia privilegiata tipica della prova legale (Cass. Civ. Sez. I° 10/04/1999 n° 3522

Sez. I° 30/12/1998 n° 12887).

Il teste Zito Giovanni escusso all'udienza del 29/03/11 (della cui attendibilità questo Giudicante non

ha motivo di dubitare per la spontaneità delle dichiarazioni rese, in qualità di trasportato a bordo del veicolo incidentato ha esattamente descritto la dinamica del sinistro così come riportata nella premessa dell'atto di citazione, aggiungendo che sulla strada non vi era alcuna segnaletica circa la presenza di cinghiali o passaggio di animali nella zona o struttura di protezione atta ad impedire l'attraversamento della fauna selvatica, pur essendo una zona dove spesso vengono avvistati cinghiali e dove vengono causati danni a terzi dalla loro presenza.

Ha riferito che l'auto Audi A5 subiva danni ingenti per l'impatto con il cinghiale che rimaneva ucciso ed ha riconosciuto le foto che gli venivano mostrate e relative all'auto incidentata e allo stato dei luoghi.

Tali i fatti, inconfutabile appare la responsabilità della Regione Campania dato che il branco di cinghiali presente sulla sede stradale rappresentarono per l'attore un pericolo occulto, un'insidia, un ostacolo improvviso, imprevedibile e non visibile (infatti il sinistro si era verificato intorno alle ore



23,00 circa di notte ed in un tratto di strada non illuminato, per come risulta anche dal rapporto redatto dai C.C. di Petina).

Nel caso di specie va, comunque, chiarito che la norma applicabile è quella di cui all'art. 2043 c.c. e non, nella diversa previsione di cui all'art. 2051 c.c. in quanto va applicata la previsione generale del rispetto degli altrui diritti e del principio del *neminem ledere*.

Passando alla determinazione dei danni, (danni, tra l'altro, elencati anche nel rapporto dei C.C. di Petina prodotto agli atti del processo), l'attore, ha prodotto in giudizio foto dell'auto incidentata e fattura n°475 del 18/08/08 emessa dalla ditta *Imparato Service* per la riparazione dell'auto che riporta analiticamente i pezzi occorrenti ed i relativi prezzi, comprensivi della manodopera e dell'I.V.A. per una somma complessiva di € 4.157,38 e che questo Giudicante ritiene giusta ed equa, anche perché la predetta fattura è stata confermata in ogni sua parte, sotto giuramento, dal teste *Imparato Gennaro* escusso sempre all'udienza del 29/03/11.

Pertanto, si ritiene giusto ed equo, riconoscere tale importo, oltre gli interessi legali sulla predetta somma, dalla data dell'incidente e sino all'effettivo soddisfo.

Secondo consolidata Giurisprudenza ai fini della liquidazione del danno riportato da un autoveicolo nello scontro con altro autoveicolo, ben possono essere utilizzate le fatture rilasciate da coloro che hanno proceduto alla riparazione dell'auto danneggiata e fornito i pezzi di ricambio, in quanto costituiscono elementi idonei alla formazione del convincimento del Giudice sull'entità del danno (cfr. Cass. Civ. Sez. III 17/05/1991 n°5565).

Nel caso di specie, quindi e alla luce delle risultanze processuali bisogna concludere che la domanda attrice è fondata e va accolta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Polla, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *D'Amato Giovanni* nei confronti della Regione Campania in persona del Presidente p.t., nonché nei confronti della chiamata in causa Provincia di Salerno in persona del Presidente p.t., con atto di citazione e



atto di chiamata in causa ritualmente notificati, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita, così provvede:

1) Accoglie la domanda di D'Amato Giovanni e nel dichiarare che l'incidente dedotto in giudizio è da ascrivere alla responsabilità della Regione Campania in persona del Presidente p.t., per l'effetto la condanna al pagamento della somma di € 4.157,38 in favore di D'Amato Giovanni, a titolo di risarcimento dei danni materiali, oltre interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi sulla somma così come liquidata;

2) rigetta la domanda nei confronti della Provincia di Salerno;

3) condanna la convenuta Regione Campania in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Del Chirico Gaetano dichiaratosi antistatario e che liquida nel complessivo importo di Euro 1.496,86 di cui Euro 96,86 per spese, Euro 800,00 per diritti, Euro

600,00 per onorario, oltre I.V.A. al 20%, C.N.A. al 4% e maggiorazione T.F. nella misura e sulle



loci di legge, dichiarando compensate tra le altre parti le spese del giudizio.


4) Dichiaro la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Polla, 26/08/2011

Il Giudice di Pace

Dr. Pasquale Dente



 Ufficio del Giudice di Pace di Polla
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Polla, li 27 AGO 2011
IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Pasqualina AMABILE

Addi istante l'Avv. Gaetano Del Chierico nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso il Tribunale di Sala Consilina, ho notificato e dato copia del su esteso atto per ogni effetto e conseguenza di legge a:

- 1) REGIONE CAMPANIA** in persona del suo legale rappresentante p.t.,
via Santa Lucia 81, 80132 Napoli (NA).

E ciò ho eseguito:

Mediante mezzo di copia a mezzo
posta elettronica certificata A.D.

Sala C. U. 9 NOV 2011

Dr. Francesco Pallegino